

All'emendamento 8.71, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

***0. 8. 71. 5.** Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

All'emendamento 8.71, dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

***0. 8. 71. 6.** Fratta Pasini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si applica il Contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla relativa contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 11. Ai fini precedenti, la rappresentatività è determinata dalla media tra il dato associativo espresso dalla percentuale dei lavoratori che aderiscono all'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 rispetto al totale delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'articolo 2 rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito. La rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate

purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale).

8. 71 (nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

***8. 1** Malavenda.

Sopprimere il comma 2

***8. 13.** Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che abbiano negoziato e stipulato contratti e accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali applicati nell'unità produttiva.

****8. 64.** Peretti.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che abbiano negoziato e stipulato contratti e accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali applicati nell'unità produttiva.

****8. 6.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

8. 73. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: dei quadri.

8. 17. Benvenuto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì considerati rappresentativi i sindacati presenti nel CNEL.

8. 15. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende, sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3-bis. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estese a tutte le componenti della r.s.u. interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

3-ter. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno pre-

sentato liste ed eletto r.s.u.. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle r.s.u. nei relativi ambiti. Le componenti r.s.u. di tali associazioni sono titolari delle trattative al vari livelli.

8. 7. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: non inferiore al 5 per cento *sino alla fine del periodo con le seguenti:* non inferiore, rispettivamente, al 2 per cento ed al 5 per cento, considerando a tal fine il dato elettorale.

8. 21. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

8. 11. Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 7 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 50. Acierno, Angeloni, Manzione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 7 per cento.

8. 52. Angeloni, Manzione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 4 per cento.

8. 26. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la media tra il dato associativo e il dato elettorale con le seguenti: il dato associativo o il dato elettorale.

8. 38. Peretti.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i comparti o le aree contrattuali che superano i 500.000 addetti si considerano rappresentativi i sindacati che abbiano nel rispettivo ambito una rappresentatività non inferiore al tre per cento.

8. 9. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 20.** Di Capua, Bordon, Piscitello, Orlando, Danieli, Cambursano, Sica, Pozza Tasca, Veltri.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 10.** Polizzi, Alemanno, Colucci, Pampo.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 40.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 22.** Siniscalchi.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: , dei professionisti iscritti agli albi.

***8. 23.** Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: al 7 per cento con le seguenti: al 5 per cento.

8. 8. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

8. 70. (Nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 5

***8. 41.** Peretti.

Sopprimere il comma 5

***8. 14.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: tre ambiti con le seguenti: tre comparti o aree contrattuali

8. 46. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 5, sostituire le parole: di contrattazione nazionale con le seguenti: dei settori di contrattazione nazionale, così come definiti dall'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL ai sensi dell'articolo 17 della legge 936 del 1986.

8. 44. Alemanno, Polizzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È considerata rappresentativa, altresì, ogni confederazione sindacale monocategoriale dei quadri che sia rappresentativa, ai sensi del comma 3, ultima parte,

del presente articolo, della specifica categoria dei quadri all'interno di almeno tre ambiti di contrattazione collettiva.

***8. 42.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È considerata rappresentativa, altresì, ogni confederazione sindacale monocratica dei quadri che sia rappresentativa, ai sensi del comma 3, ultima parte, del presente articolo, della specifica categoria dei quadri all'interno di almeno tre ambiti di contrattazione collettiva.

***8. 51.** Paolo Colombo, Michielon.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È considerata rappresentativa, altresì, ogni confederazione sindacale monocratica dei quadri che sia rappresentativa, ai sensi del comma 3, ultima parte, del presente articolo, della specifica categoria dei quadri all'interno di almeno tre ambiti di contrattazione collettiva.

***8. 48.** Bastianoni.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, con le seguenti: le organizzazioni sindacali presenti nel CNEL

8. 54. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

***8. 59.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

***8. 60.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

***8. 16.** Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

8. 62. Malavenda.

(A.C. 136 – sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Adesione alle organizzazioni sindacali).

1. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

2. La cessione del credito di cui al comma 1 ha validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 8, i dati così raccolti.

4. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali, diversa da quanto disposto dal comma 1.

5. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Adesione alle organizzazioni sindacali).

1. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti; in caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

2. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati provinciali paritetici trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 8, i dati così raccolti.

3. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alla organizzazione sindacale, diversa da quanto disposto dal comma 1.

4. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal

comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9

(Diritti indisponibili).

1. Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di lavoratrici e lavoratori.

2. La contrattazione collettiva non può disporre in deroga alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo consentano.

3. Discipline collettive in deroga alla legge sono tuttavia ammesse se più favorevoli ai lavoratori, valutando a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo istituto.

4. Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

5. Le stipulazioni collettive non possono derogare alle norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.

6. Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori nell'unità interessata, devono essere

espressamente approvate e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo convocata. In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette clausole non acquistano alcuna efficacia.

7. In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi aziendali possono individuare o concorrere ad individuare tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita l'apposizione di un termine di durata.

8. Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, il cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le determinazioni numeriche di cui alla presente legge.

9. Le stipulazioni collettive continuano a produrre i propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo.

10. Sono abrogate le disposizioni che dispongono diversamente dai commi 7 e 8.

9. 17. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole comma 4 con le seguenti: comma 3.

9. 16. Alemanno, Polizzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il titolare di pensione di anzianità o di vecchiaia o di invalidità o di reversibilità può cedere all'associazione sindacale cui è iscritto il suo

credito relativo a prestazioni economiche previdenziali future, nella misura delle quote associative mensili.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

9. 3. Gardiol.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il pensionato può cedere all'organizzazione sindacale a cui è iscritto il suo credito per pensioni, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis

9. 2. Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La cessione del credito di cui al comma 1 può essere revocata dal lavoratore mediante comunicazione scritta al datore di lavoro e cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

9. 19. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quadriennale *con la seguente:* annuale.

9. 4. Malavenda.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

La revoca, che ha efficacia immediata, deve essere comunicata per iscritto dal lavoratore all'associazione sindacale che è obbligata a trasmetterla al datore di lavoro entro un termine non superiore a quattro giorni.

9. 5. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La cessione di credito di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori pensionati con riferimento ai relativi trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali.

9. 6. Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le associazioni sindacali verificano, almeno ogni quattro anni, il proprio dato associativo, garantendo a tutti i lavoratori che sono iscritti o che hanno comunque aderito nelle forme di cui ai commi precedenti una corretta informazione.

9. 18. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: i dati aggiungere le seguenti: numerici.

9. 12. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, dopo la parola: adesione aggiungere le seguenti: , comunque di durata non superiore ai quattro anni,

9. 10. Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere i commi 5 e 6.

9. 8. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

9. 15. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.